



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO



Direzione Politiche Sociali

Protocollo d'intesa

Per la realizzazione di linee guida per la contribuzione a professionisti da parte del Comune di Milano nominati amministratori di sostegno, tutori o curatori dal Tribunale Ordinario di Milano.

Il Comune di Milano, con sede a Milano in p.zza Scala 2, nella persona del Direttore della Direzione Politiche Sociali Michele Petrelli

e

il Tribunale di Milano, con sede a Milano, via Freguglia 1, nella persona del Presidente Roberto Bichi,

Premessa

La legge 6 del 9 gennaio 2004 disciplina l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica varie norme del codice civile in materia di interdizione e inabilitazione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

Il giudice tutelare nelle sue funzioni provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, tutore o curatore in favore delle persone che siano in tutto od in parte incapaci di provvedere ai propri interessi o che siano state dichiarate interdette o inabilite, con sentenze emesse all'esito dei relativi procedimenti contenziosi.

Presso il Comune di Milano, Direzione Politiche Sociali, è stato istituito l'Ufficio Tutela e ADS con finalità di assumere le funzioni connesse all'amministrazione di sostegno, tutela e curatela, in favore di coloro per i quali il sindaco sia stato nominato, con decreto del Tribunale Ordinario, amministratore di sostegno, tutore o curatore. Tale servizio svolge funzione di raccordo verso altri soggetti del settore pubblico, privato e del privato sociale.

Attualmente il Comune di Milano ha in carico circa n.500 utenti maggiorenni, beneficiari di misure di protezione giuridica.

Con la stipula di questo protocollo si vogliono definire i presupposti e le modalità di una forma di contribuzione del Comune di Milano al pagamento dell'equa indennità in favore di professionisti che, su nomina del Tribunale di Milano, assumono il ruolo di ADS, tutori, curatori di persone residenti o domiciliate in Milano.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE PROTOCOLLO

Articolo 1.

Il Comune di Milano con delibera di Giunta Comunale n.1161 del 12/07/2019 ha approvato le linee di indirizzo in merito alla organizzazione della funzione di amministratore di sostegno, tutore o curatore del Comune di Milano, anche mediante contribuzione economica a beneficio dei soggetti nominati dal Tribunale di Milano come amministratori di sostegno, tutori e curatori di cittadini milanesi adulti in particolari condizioni di fragilità, disabilità e indigenza economica.

Articolo 2.

In applicazione di quanto previsto all'art. 1, il Comune di Milano differenzierà la contribuzione economica da erogarsi a beneficio dei soggetti nominati dal Tribunale di Milano sulla base della complessità dell'attività svolta, applicando le seguenti fasce di contribuzione:

- 1° fascia: 60 euro mensili - 720 euro annuali
- 2° fascia: 90 euro mensili - 1080 euro annuali
- 3° fascia: 110 euro mensili - 1320 euro annuali

L'attribuzione del contributo, secondo le sopra indicate, avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- soggetto beneficiario della misura di protezione ricoverato in struttura o a domicilio;
- quantificazione delle risorse proprie dell'amministrato da gestire;
- quantificazione della rete di servizi attivata o da attivare e degli interlocutori da coinvolgere, quali indicatori della complessità di ciascun caso;

Articolo 3.

Una volta nominato l'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore secondo i consueti procedimenti e VERIFICATA l'incapienza del beneficiario della misura di protezione, sia da parte del giudice tutelare in occasione della nomina dell'amministratore di sostegno, tutore o curatore, sia successivamente, da parte del soggetto nominato per tali funzioni, a seguito dell'inventario dei beni, il soggetto nominato produrrà all'Ufficio Tutela del Comune di Milano, entro 60 giorni, rispettivamente, dalla nomina o dal deposito dell'inventario, idonea documentazione affinché una commissione interna del Comune di Milano - appositamente costituita e separatamente disciplinata - possa assegnare la fascia di contribuzione dell'ente, secondo i criteri previsti nel presente Protocollo.

Le determinazioni di tale commissione interna del Comune di Milano e/o degli organi che ne riceveranno le valutazioni saranno insindacabili da qualsiasi terzo ed in particolare dai professionisti nominati dal giudice tutelare per svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, tutore o curatore e dallo stesso giudice tutelare.

Ove il soggetto nominato acquisisca notizia del trasferimento della residenza o del domicilio del beneficiario della amministrazione di sostegno, dell'interdetto o dell'inabilitato in Comune diverso da Milano, anche se compreso nel circondario del Comune di Milano, dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tutela del Comune di Milano, con modalità che assicurino la certezza della ricezione (lettera raccomandata a/r o pec); tale comunicazione dovrà essere depositata anche agli atti del procedimento pendente presso la Sezione VIII civile del Tribunale, esclusivamente mediante gli strumenti del processo civile telematico per gli amministratori di sostegno, tutori o curatori che siano avvocati.

Parimenti il soggetto nominato quale amministratore di sostegno, tutore o curatore comunicherà immediatamente all'Ufficio Tutela del Comune di Milano e, per conoscenza, al giudice tutelare, con le stesse modalità stabilite al precedente capoverso, ogni mutamento della situazione economica e patrimoniale (a mero scopo esemplificativo si menzionano: devoluzione di un'eredità, percezione di emolumenti o trattamenti previdenziali arretrati, concessione dell'indennità di accompagnamento, del reddito di cittadinanza o di qualsiasi altro beneficio suscettibile di incidere positivamente sulle condizioni economiche o patrimoniali della persona interessata, riconoscimento di aumenti del trattamento retributivo o pensionistico, erogazione del trattamento di fine rapporto o di altre indennità a titolo di incentivo alla risoluzione di un rapporto di lavoro ecc.), rilevante per le valutazioni di cui all'art. 2 che precede.

L'omessa o la tardiva comunicazione da parte del professionista incaricato quale amministratore di sostegno, tutore o curatore delle circostanze di cui ai due capoversi che precedono, potrà essere valutata dai giudici tutelari della Sezione VIII civile del Tribunale di Milano come ragione sufficiente per la rimozione del professionista inadempiente da tutti gli incarichi in essere presso la Sezione e per l'esclusione da futuri incarichi dello stesso genere.

Articolo 4.

Si intende che il rapporto si instaura tra il Comune di Milano e il soggetto incaricato quale amministratore di sostegno, tutore o curatore con apposita determinazione dirigenziale. Il contributo verrà riconosciuto con decorrenza dalla data del giuramento successivo al decreto di nomina.

Tali determinate dirigenziali verranno trasmesse in copia al giudice tutelare a cura dell'Ufficio Tutela del Comune di Milano, in modo che possano essere acquisite al fascicolo del procedimento di volontaria giurisdizione, così che il giudice tutelare ne possa tenere conto in sede di liquidazione dell'equa indennità.

Articolo 5.

Il professionista si impegnerà a comunicare al Comune di Milano l'eventuale cessazione dell'incarico per qualsiasi ragione ed il pagamento dell'equa indennità sarà a carico del Comune di Milano solo per i mesi e le frazioni di mese di effettivo svolgimento della funzione.

Articolo 6.

Il Comune di Milano comunicherà periodicamente al Tribunale di Milano l'andamento della spesa in relazione alle nomine avvenute ed alle fasce di contribuzione economiche assegnate secondo quanto previsto negli articoli precedenti, nonché il raggiungimento di limiti di spesa tali da impedire ulteriori nomine con contribuzione economica a carico del Comune di Milano.

In tale ultima evenienza il Comune di Milano comunicherà senza ritardo al Tribunale di Milano, Sezione VIII civile, il ripristino della possibilità di erogazione delle contribuzioni economiche a seguito del reperimento di nuove risorse utili a tal fine.

Articolo 7.

Il Tribunale di Milano ed il Comune di Milano attraverso i rispettivi rappresentanti – Presidente del Tribunale e Direttore della Direzione Politiche Sociali o loro delegati - procederanno periodicamente alla verifica congiunta circa l'applicazione del presente protocollo che potrà essere modificato, previo accordo tra le parti, laddove se ne ravvisi la necessità, nel corso dell'applicazione operativa.

Il presente protocollo ha validità di un anno a partire dalla sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per la stessa durata qualora non venga disdetto con preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 8.

Nessun onere economico potrà derivare per il Tribunale di Milano e per il Ministero della Giustizia dall'attuazione del Protocollo, neppure in maniera indiretta o in sede di rivalsa.

Milano, 10 ottobre 2019

Il Presidente del Tribunale di Milano

Roberto Bichi


Il Direttore Politiche Sociali
Comune di Milano

Michele Petrelli
